

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

---

*Martedì 31 marzo 1998. — Presidenza  
del Presidente Francesco STORACE.*

#### **La seduta comincia alle 13,10.**

*(La Commissione approva il processo  
verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Francesco STORACE informa la Commissione che, con lettera pervenuta il 16 marzo scorso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rai, Roberto Zaccaria, ha comunicato l'avvenuta nomina del dottor Claudio Cappon a vicedirettore generale per le direzioni di servizio e di supporto, nonché l'intenzione del consiglio di nominare direttore di Televideo il dottor Alberto Severi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera d) della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo introdotto dall'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il Presidente ha trasmesso inoltre due schede nelle quali si illustrano i criteri seguiti per le due nomine.

*(La Commissione prende atto).*

Il Presidente Francesco STORACE informa inoltre che è pervenuto ieri alla Commissione un comunicato dell'Associazione «Lista Pannella», nel quale si preannuncia che l'onorevole Marco Pannella prenderà parte ad uno sciopero della fame indetto per la difesa del diritto della libertà dell'informazione e della lealtà e correttezza della vita civile e politica. Nel comunicato si riferisce anche di una lettera inviata dall'onorevole Pannella al Presidente del Consiglio, Romano Prodi.

Informa quindi che il Consiglio di Amministrazione della Rai ha trasmesso ai Presidenti della Camera e del Senato le Relazioni sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo per gli anni 1996 e 1997, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 25 giugno 1993, n. 206. I testi sono a disposizione dei colleghi.

Informa infine che il senatore Giancarlo Zilio, Presidente della Sottocommissione permanente per l'Accesso, ha riferito sull'istruttoria da lui compiuta circa gli adempimenti richiesti dalla legge 31

dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Con lettera pervenuta il 25 marzo scorso, della quale ha già dato notizia alla Commissione nella seduta dello stesso giorno, il Presidente della Camera aveva infatti demandato alle Commissioni bicamerale la definizione autonoma di tali adempimenti, facendo presente che l'amministrazione della Camera avrebbe comunque provveduto, in particolare, a notificare al Garante per la tutela dei dati personali l'esistenza delle banche-dati relative all'amministrazione stessa. Risulta inoltre che il Senato abbia assunto una posizione analoga. Poichè la materia interessa questa Commissione prevalentemente in rapporto ai dati depositati dai soggetti che richiedono l'Accesso radiotelevisivo, lo svolgimento di una istruttoria era stato demandato alla Sottocommissione competente.

Il senatore Zilio ha fatto presente l'opportunità che la Commissione provveda comunque ad effettuare la notificazione prevista, per la quale il termine scade oggi, 31 marzo 1998. Non è assolutamente certo che la natura parlamentare della Commissione, e le peculiari caratteristiche e finalità della raccolta di dati ! che sono pur sempre dati « sensibili » ! comportino un obbligo assoluto di notificazione. Tuttavia si deve tenere conto che i contenuti di tale notificazione ! la quale non prevede la trasmissione al Garante dei dati in possesso della Commissione, ma esclusivamente la notizia dell'esistenza della raccolta, accompagnata da informazioni circa l'ubicazione e le modalità di gestione dell'archivio ! non sembrano avere contenuti pregiudizievoli per il Parlamento, in quanto nella sostanza non sembrano comportare una soggezione dell'organo parlamentare stesso ad una ipotetica potestà impositiva del Garante per la tutela dei dati personali. Si deve poi tenere conto che le amministrazioni della Camera e del Se-

nato hanno risolto in maniera analoga il quesito riferito alle banche-dati da loro gestite.

Per tali motivi annuncia che, se non vi sono obiezioni, provvederà ad espletare nella giornata di oggi le formalità relative a tale attività di notifica.

*(La Commissione concorda).*

Il Presidente Francesco STORACE informa infine la Commissione che il Presidente della Sottocommissione permanente per l'Accesso, senatore Giancarlo Zilio, gli ha inviato una lettera nella quale sottopone alla Commissione il quesito se la prassi di sospensione delle trasmissioni dell'Accesso durante le campagne elettorali debba essere mantenuta anche nella circostanza delle prossime consultazioni.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Antonio FALOMI, il Presidente Francesco STORACE fa presente che la bozza di risoluzione in materia di Tribune elettorali per la prossima tornata di consultazioni amministrative sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione questa sera; il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica è stabilito per giovedì 2 aprile, alle 12.

**Seguito della discussione sui poteri e sulle competenze della Commissione ed esame di una risoluzione.**

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che la discussione sui poteri della Commissione, iniziata martedì 8 ottobre 1996, era proseguita il 14 ottobre 1997 con la relazione del relatore Marco Folini, il quale ha in seguito predisposto una bozza di risoluzione, già portata alla conoscenza di tutti i componenti della Commissione, la quale risulta del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

visti

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti ed i poteri della Commissione;

b) la legge 25 giugno 1993, n. 206, e le successive modificazioni, che prevede specifiche competenze della Commissione e definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

c) la legge 31 luglio 1997, n. 249, la quale, istituendo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevede specifiche competenze della Commissione e conferma, (assieme ad alcune disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650) i suoi poteri e le precedenti norme che li disciplinano;

d) la Convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, ed il Contratto di servizio concluso tra le medesime parti approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, che prevedono competenze della Commissione sull'attività della concessionaria del servizio pubblico;

e) gli articoli 17 e 18 del regolamento parlamentare interno della Commissione, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti; gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento, relativi ai poteri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

tenuto conto

f) delle considerazioni, circa i rapporti tra la Commissione e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, contenute nelle Relazioni della Commissione al Parlamento, e particolarmente quella del 1977;

g) del dibattito sui poteri della Commissione svoltosi nelle sedute dell'8 ottobre 1996 e del 14 ottobre 1997;

h) della circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996, la quale stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

i) della corrispondenza intercorsa tra i Presidenti delle Camere ed il Presidente della Commissione di vigilanza Rai sul tema dei poteri della Commissione, in particolare ove essa auspica un più sistematico collegamento tra le richieste di informazione e chiarimento sui temi attinenti al servizio radiotelevisivo e la funzione di vigilanza riservata alla Commissione parlamentare;

ritenuto

j) che il Consiglio di Amministrazione della Rai assuma nei confronti della Commissione un ruolo di interlocutore istituzionale;

k) che la Commissione, salve le sue competenze più specifiche previste da apposite norme di legge deve esercitare una potestà generale di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva;

l) che nel contempo la Commissione non può opporre nè la propria incompetenza nè la propria indifferenza alle segnalazioni relative all'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo che le pervengono sia da parlamentari che non ne fanno parte, sia da cittadini;

nel riservarsi di valutare in futuro l'opportunità di modifiche al proprio regolamento interno che definiscano più specificamente i procedimenti per l'esercizio delle proprie competenze

conviene

che la propria attività in materia di vigilanza sui servizi radiotelevisivi della concessionaria pubblica si conformi ai seguenti criteri:

1. Il presidente della Commissione sottopone ad un vaglio generale di ammissibilità tutte le segnalazioni che gli

pervengono da parlamentari e da privati cittadini sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico, escludendo le segnalazioni manifestamente al di fuori delle potestà attribuite per legge alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione sottopone inoltre le segnalazioni che pervengono da parlamentari in carica ad un vaglio di ammissibilità, inteso ad accertare se tali segnalazioni abbiano i requisiti sostanziali richiesti dal Capo XXIX del Regolamento della Camera per la presentazione di interrogazioni. Nei casi di dubbio, egli rimette le questioni all'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza inoltra alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo tutte le segnalazioni che rispondono ai requisiti di cui al punto 2., chiedendo una risposta per iscritto o, in casi eccezionali, che un rappresentante della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia invitato a rispondere in Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento interno.

4. L'Ufficio di Presidenza valuta altresì quali, tra le segnalazioni di cui al punto 1., o tra quelle che, pur presentate da parlamentari, non hanno i requisiti di cui al punto 2., debbano essere inoltrate alla società concessionaria. Per esse, l'Ufficio di Presidenza richiede una risposta scritta, e può accompagnarle con suoi autonomi quesiti o considerazioni.

5. L'Ufficio di Presidenza valuta le risposte pervenute da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero il rifiuto motivato o il ritardo nelle risposte, e ne riferisce periodicamente alla Commissione plenaria.

6. L'Ufficio di Presidenza si impegna a calendarizzare tempestivamente l'esame delle relazioni bimestrali sull'attuazione del piano editoriale della Rai, che pervengono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 206/1993, e può prevedere in tali occasioni l'audizione di rappresentanti della Rai. Ciascuna relazione bimestrale

perverrà alla Commissione nei quindici giorni successivi alla conclusione del bimestre di riferimento.

7. In casi straordinari di necessità o urgenza, il Presidente della Commissione esercita autonomamente le potestà di cui ai punti 3, 4 e 5, riferendone poi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nel più breve tempo possibile.

8. La presente deliberazione ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n.103/1975, nelle parti in cui impegna la società concessionaria stessa.

9. L'impegno di cui al punto 6. sarà assolto dall'Ufficio di Presidenza a partire dalla prima relazione successiva al nuovo piano editoriale della Rai ».

Il relatore Marco FOLLINI ricorda a sua volta le circostanze che hanno condotto alla redazione del testo che oggi sottopone ai colleghi, nel quale sono menzionate le norme legislative e di consuetudine formatesi nel tempo, che regolamentano i poteri e le competenze della Commissione. La proposta, conformemente a quanto è emerso dai dibattiti precedenti, regola in particolare il seguito che la Commissione deve dare alle segnalazioni, circa il funzionamento dei servizi radiotelevisivi pubblici, che le pervengono sia da parlamentari che non ne fanno parte, sia dai semplici cittadini, delle quali la Commissione stessa non può in alcun modo disinteressarsi.

Il metodo di esame che egli propone consiste in un vaglio tecnico di ammissibilità, che potrebbe nella sostanza essere svolto anche dagli uffici sotto il controllo del Presidente, e la competenza dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi circa il seguito da dare alle segnalazioni. La parte dispositiva della bozza di delibera reca difatti previsioni puntuali in merito, e su di esse si sofferma nel dettaglio.

Il senatore Antonio FALOMI, nel sottolineare l'indubbio rilievo che deve essere dato alle procedure di inoltro delle segnalazioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, come pure di quelle per l'esame delle relazioni bimestrali sull'attuazione del piano editoriale, fa tuttavia presente che tali argomenti non esauriscono la gamma delle problematiche connesse col tema dei poteri della Commissione. La risoluzione si manifesta pertanto insufficiente rispetto a tali tematiche. Nel sottolineare che l'assetto legislativo dei poteri della Commissione è mutato sensibilmente a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n.650 del 1996 e 249 del 1997, ricorda che la Commissione dovrebbe chiarire in primo luogo la dinamica dei suoi rapporti con il consiglio di amministrazione della Rai, mentre assume rilevanza cospicua anche il tema delle competenze che possono astrattamente concorrere con quelle della nuova Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Questi temi richiederebbero anche una riflessione sulla possibilità che le varie competenze dell'organismo parlamentare siano esercitate anche attraverso una sua articolazione in collegi minori o in Sottocommissioni, come in passato era stato già proposto. Da tempo, difatti, l'attività complessiva della Commissione può esser ripartita in aree tematiche sufficientemente distinte tra di loro. La risoluzione oggi presentata dovrebbe quindi tenere conto anche di tali esigenze inderogabili, e per questo motivo ritiene che la Commissione, la quale esamina il tema in titolo già da molti mesi, potrebbe utilizzare ancora qualche settimana per pervenire ad un testo esaustivo.

Nel merito, infine, dei contenuti del testo presentato, rileva come non risultino sufficientemente chiari i criteri cui conformarsi per l'ammissibilità delle segnalazioni che pervengono alla Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE non intende ritornare sulle polemiche che, nel passato, hanno caratterizzato la discussione in titolo, rispetto alle quali la risoluzione predisposta dal collega Follini,

pur non risultando a suo parere completamente condivisibile, perlomeno contribuisce a conferire certezze applicative. Il contenuto della risoluzione è inoltre delineato in modo tale che la sua dilatazione nei contenuti, qualora superasse certi limiti, potrebbe dare adito a dubbi di inammissibilità.

La normativa vigente comporta la soluzione di problemi assai complessi, quali ad esempio quelli sottesi all'applicazione dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n.249, in base al quale la concessionaria pubblica dovrebbe mettere la Commissione nelle condizioni di disporre ampiamente di materiale conoscitivo e di documentazione. Non è questa, tuttavia, la sede per definire la totalità degli interrogativi che concernono il funzionamento della Commissione: non lo è a suo avviso, in particolare, per l'eventuale articolazione dell'organo in Sottocommissioni, soprattutto qualora esse non si limitassero a funzioni istruttorie, ma sottraessero nella sostanza competenze all'organismo plenario, come potrebbe avvenire se ad una Sottocommissione fossero deferite le potestà in materia di vigilanza. È bene, ritiene, che questa sua posizione risulti il più possibile chiara: non è possibile risolvere le questioni procedurali, nè quelle di metodo, se non sono stati affrontati e definiti i nodi di carattere più strettamente politico.

Il relatore Marco FOLLINI conviene con il senatore Falomi sull'importanza dei temi, riguardanti l'estensione dei poteri e delle competenze della Commissione, che il suo testo non affronta, o menziona solo in via incidentale. Tuttavia, il testo stesso è il frutto di un dibattito che prosegue oramai da circa un anno e mezzo, nel quale questi temi non sono mai stati istruiti e discussi in maniera tale da giustificare una loro definizione nella bozza di una risoluzione avente contenuti di indirizzo: in essa sono trasfuse, infatti, le sole risultanze del dibattito tenutosi, in particolare, lo scorso 14 ottobre. È sempre possibile, peraltro, allargare la discussione in titolo a tutti gli altri temi che sono stati

segnalati: per pervenire ad una proposta di risoluzione è tuttavia necessario che il dibattito su di essi sia stato, se non esaustivo, perlomeno sufficientemente approfondito, anche eventualmente in sedi informali. Poichè questo sinora non si è verificato, ritiene che la bozza da lui presentata sia nell'attuale fase della discussione l'unico esito possibile, indipendentemente dal merito dei suoi contenuti, che è disposto a discutere e modificare anche profondamente.

Rispondendo poi alla considerazione finale del senatore Falomi sui contenuti del provvedimento, fa presente che per vaglio generale di ammissibilità egli intende la possibilità di escludere le segnalazioni che, rispetto ai poteri della Commissione, risultino manifestamente fuori tema, ovvero che per il loro intrinseco contenuto siano palesemente infondate.

Il senatore Antonio FALOMI conviene sul fatto che la discussione sinora tenutasi è stata carente di alcuni passaggi, ma ricorda alcune circostanze nelle quali i temi oggi rimasti al di fuori della bozza di risoluzione avevano trovato in qualche modo spazio nei dibattiti della Commissione. È opportuno, in ogni caso, recuperare all'attenzione della Commissione, in sede di discussione generale, tali contenuti, anche alla luce dei dubbi che suscita la più recente legislazione in materia. L'esempio ora fatto dal Presidente, dell'attuazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 249, è particolarmente significativo, perchè quella disposizione, se presa alla lettera, provocherebbe l'attenzione della Commissione su argomenti che, secondo il buonsenso, sono palesemente al di fuori delle sue competenze, nell'attribuzione di una serie di potestà specifiche gigantesche nel numero e paradossali nella logica.

Il deputato Mario LANDOLFI ritiene che la bozza proposta dal relatore definisca, più che i poteri, le competenze della Commissione, e che non possa diventare una sorta di testo unico delle funzioni dell'organismo parlamentare. Sono molte

le tematiche escluse dalla discussione di oggi, o perlomeno sottaciute, quali il rapporto tra la Commissione ed il Governo, che la più recente normativa sembra in qualche modo riproporre, ovvero la necessità che la Commissione tenga conto della « riservatezza aziendale » di recente invocata dalla Rai, ovvero, ancora, la necessità che gli atti di sindacato ispettivo in materia di Rai preclusi alla Camera trovino comunque un qualche esito. Proprio quest'ultimo profilo, del resto, che è tutt'altro che secondario, caratterizza i contenuti della risoluzione, mentre altri temi potranno essere più utilmente esaminati in altra sede: l'esigenza di sottolinearli è più che motivata, ma per ragioni pratiche è opportuno che la Commissione si concentri sul testo oggi portato al suo esame.

Il senatore Alberto MONTICONE ritiene opportuno che il titolo che sarà dato alla bozza di risoluzione faccia riferimento espresso ai compiti della Commissione in materia di segnalazioni da parte di cittadini e parlamentari, piuttosto che il generico riferimento ai poteri della Commissione che sembra poter emergere dagli appunti preparatori.

Il senatore Stefano SEMENZATO ricorda che la discussione odierna aveva trovato alimento anche in un carteggio tra il Presidente della Commissione ed i Presidenti delle Camere, nonchè nel costante contenzioso di opinioni circa le competenze della Commissione rispetto alla Rai. Non c'è dubbio che l'esercizio di tali competenze richiede che la Commissione, tendenzialmente esclusa dal sindacato sulle attività gestionali, possa conoscere di alcuni profili organizzatori dell'azienda per poter esercitare le proprie attribuzioni istituzionali, per esempio in materia di organizzazione di reti e di testate. Sono nodi comunque da sciogliere, altrimenti non è possibile definire in maniera soddisfacente l'estensione dei poteri dell'organismo parlamentare. La più recente legislazione, inoltre, come è stato oggi più volte ricordato, pone problemi

nuovi, quali il rapporto con la nuova Autorità, ai quali si aggiunge quello del rapporto con le Commissioni di merito della Camera e del Senato. Sono tutte questioni assai complesse, che non possono essere eluse.

Il deputato Paolo ROMANI nota l'esigenza, manifestata in particolare dai senatori Falomi e Semenzato, di conferire coerenza ad un complesso legislativo indubbiamente assai confuso, ma ritiene che questo risultato non possa essere conseguito a colpi di maggioranza. Si pongono in proposito questioni ed interrogativi indubbiamente assai rilevanti, ma la loro soluzione comporterebbe una riflessione accurata che dovrebbe giovare di uno studio preliminare, eventualmente degli uffici, di carattere il più possibile imparziale e neutro.

Il Presidente Francesco STORACE, richiamandosi in particolare alle parole pronunciate dal senatore Monticone, non ritiene opportuno delimitare, soprattutto nell'eventuale titolo da dare alla risoluzione in esame, l'argomento che la risoluzione stessa intende affrontare, come se il tema dei poteri della Commissione fosse cosa affatto diversa. In realtà, l'incertezza sull'esito delle segnalazioni inoltrate alla Rai, e cioè in definitiva sull'esito dell'attività di vigilanza, rappresenta una parte significativa del tema più generale dei poteri della Commissione, poichè le relative norme fanno riscontrare proprio su tale argomento un vuoto significativo, essendo per contro più definite in materia, ad esempio, di potestà di indirizzo o di vigilanza sulla attuazione degli indirizzi. La soluzione data all'argomento dal testo in esame rappresenta inoltre uno dei modi possibili per mettere il Presidente della Commissione nelle condizioni di dare esecutività ai poteri della Commissione stessa, come è richiesto dagli stessi Presidenti delle Camere nel carteggio cui prima è stato fatto riferimento.

Il quadro normativo delle competenze della Commissione, in definitiva, non è del tutto oscuro, nonostante le indubbe ne-

cessità di precisazione, le quali non possono tuttavia spingersi fino ad una sostanziale modificazione della normativa già esistente. Il vuoto più significativo è rappresentato proprio dall'esigenza cui il testo del relatore Follini cerca di ovviare, contribuendo inoltre a conseguire un criterio, anche questo più volte invocato, di collegialità nell'azione della Commissione stessa.

Per tale ragione ritiene che l'esame della bozza di risoluzione debba essere tempestivamente definito, e per tale motivo non ritiene di poter differire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti oltre le 13 di domani, mercoledì 1° aprile, come in precedenza si era convenuto.

Il senatore Antonio FALOMI sottolinea che la locuzione riportata nell'ordine del giorno diramato per la seduta di oggi, la quale fa riferimenti ai poteri ed alle competenze della Commissione, riassume il senso di un anno e mezzo di dibattiti, i quali hanno riguardato, tra gli altri, il problema della potestà della Commissione sulle funzioni più strettamente gestionali della Rai, e più in generale quello della definizione delle tante zone grigie lasciate dalla normativa vigente. Sono tutte questioni più volte affrontate, rispetto alle quali la risoluzione in esame, pur pronunciandosi su una problematica indubbiamente assai importante, non risulta esaustiva.

Il deputato Marco FOLLINI ribadisce che la discussione sinora condotta, al di là di qualche riferimento sporadico, ha riguardato per lo più, in maniera qualche volta financo accanita, il tema del seguito da dare alle segnalazioni della Commissione in tema di vigilanza sul servizio radiotelevisivo. Non ha personalmente alcuna difficoltà a rivedere il testo che oggi propone, sino al suo eventuale stravolgimento, ed è disponibile anche ad integrarlo con le tematiche suggerite, ma non può prescindere, per tali integrazioni, dalle risultanze di un dibattito che non si è tenuto, e che non può essere dato per

scontato. Si aspetta peraltro che alcuni degli emendamenti presentati alla sua risoluzione possano riguardare gli altri temi oggi ricordati, i quali, se proposti in un contesto attinente al tema proprio della risoluzione stessa, possono forse trovare una prima e concreta strada per la loro soluzione definitiva.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO, nel valutare favorevolmente la disponibilità del relatore, ha fatto presente che il termine stabilito dal Presidente per la presentazione degli emendamenti è troppo esiguo, il Presidente Francesco STORACE ricorda i tempi stabiliti in sede di Ufficio di presidenza, ed il senatore

Antonio FALOMI si domanda quale sia l'ambito di ammissibilità di tali emendamenti, alla luce degli ultimi sviluppi del dibattito di oggi.

Il Presidente Francesco STORACE assicura che non abuserà del suo potere di valutare l'ammissibilità delle proposte di modifica rispetto al testo cui esse sono riferite. Rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta che sarà convocata per giovedì 2 aprile prossimo, nel corso della quale avrà luogo anche l'esame di una bozza di risoluzione in materia di Tribune elettorali.

**La seduta termina alle 14,30.**